



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 223 del 12/04/2024

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA E CONFERMA DELL'AGGIUDICAZIONE N. 687 DELL'11.10.2023 INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO ED EMERGENZA DEL LOTTO 2 RELATIVO ALLE ASST BERGAMO EST, ASST CREMA, ASST FRANCIACORTA E ASST DEL GARDA (MANDANTI). DURATA CONTRATTO: 72 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 04.01.2024

Premesso che:

- con determina n. 687 dell'11.10.2023 questa ASST ha aggiudicato il Lotto 2 dell'appalto concernente l'affidamento del servizio sorveglianza e pronto intervento antincendio ed emergenza per le mandanti ASST Bergamo Est, ASST Crema, ASST Franciacorta e ASST del Garda, per la durata di 72 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi, a Evolve Consorzio Stabile, concorrente 1[^] classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 88,22/100, per l'importo complessivo di € 19.577.945,44 oltre IVA 22%;
- la società Phos s.r.l. è stata indicata da Evolve Consorzio Stabile come consorziata esecutrice dell'appalto in oggetto;

Considerato che questa ASST ha avuto notizia dell'ordinanza cautelare del 20.12.2023, con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma:

- ha disposto misure cautelari personali, per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti, nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i quali è annoverata anche una persona indicata nel predetto provvedimento come amministratore di fatto di Evolve Consorzio Stabile e di Phos s.r.l.;
- ha indicato che nell'ambito della contestata attività illecita la persona destinataria della misura cautelare avrebbe tenuto contatti anche per affidamenti e contratti riguardanti Evolve Consorzio Stabile e Phos s.r.l., curandone i relativi interessi;

Evidenziato che:

- l'indicazione della persona destinataria della misura cautelare come amministratore di fatto di Evolve Consorzio Stabile e di Phos s.r.l., la sua menzione e, più in generale, i fatti alla base della misura cautelare rientrano tra gli elementi potenzialmente idonei ad integrare una causa di esclusione dalla gara in oggetto per grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;

- anche a prescindere dai risvolti penali della vicenda, era pertanto obbligo ed interesse di questa ASST valutare autonomamente la natura e la rilevanza dei fatti riportati nel provvedimento cautelare, accertando se essi pregiudicassero o meno l'integrità e l'affidabilità di Evolve Consorzio Stabile e di Phos s.r.l.;
- in particolare, occorre valutare se i fatti emersi successivamente alla gara determinassero la carenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, che debbono permanere *«per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità»* (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8).

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, questa ASST con comunicazione nota PG 18872 del 15.03.2024, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ha dato avvio al procedimento di decadenza dall'aggiudicazione n. 687 dell'11.10. 2023 di Evolve Consorzio Stabile e Phos s.r.l., in contraddittorio con quest'ultimo e con Phos S.r.l.;

Constatato che Evolve Consorzio Stabile e Phos s.r.l. nel termine loro assegnato con pec in data 25.03.2024, nostra nota PG 24024 del 26.03.2024, hanno inviato le proprie controdeduzioni, esponendo articolatamente le ragioni a sostegno della conferma del provvedimento di aggiudicazione n. 687 dell'11.10.2023, ad integrazione della dichiarazione spontaneamente resa prima dell'avvio del procedimento con comunicazione del 23 febbraio 2024, nostra nota PG 13365/24;

Rilevato che, con le osservazioni nel procedimento, Evolve Consorzio Stabile e Phos s.r.l. non hanno fornito ricostruzioni tese a confutare i fatti alla base della ordinanza applicativa delle misure cautelari personali, nella loro connotazione oggettiva potenzialmente idonei ad integrare una causa di esclusione;

Rilevato in ogni caso che, ai fini dell'esclusione, la valutazione riservata alla Stazione Appaltante non deve risolversi nell'esame dei fatti oggetto di indagine penale, occorrendo altresì:

- a) da un lato, appurare se la condotta sia in grado di incrinare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico, ricostruendo il rapporto tra il fatto e il contratto oggetto di affidamento, *«così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di inaffidabilità e assenza di integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata»* (Cons. Stato, Sez. V. 30.05.2022, n. 4362);
- b) dall'altro lato, apprezzare le eventuali misure di c.d. *self cleaning*, potendo l'operatore economico dimostrare di aver *«adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti»*, neutralizzando la rilevanza dei fatti potenzialmente escludenti (art. 80, comma 7, d.lgs. 50/2016). Con la precisazione che le misure debbono essere *«sempre valutate dalla Stazione Appaltante»*, rilevando anche per le procedure in corso d'esecuzione, e non solo per i futuri affidamenti (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2023, n 5897).

Appurato, anche sulla base delle osservazioni nel procedimento, che:

1. quanto all'elemento sub a) del punto precedente:

- l'intera vicenda penale si esaurisce nei rapporti con un'unica Amministrazione Aggiudicatrice, non essendovi riflessi illeciti sulle ulteriori e numerose attività svolte dal Consorzio in altri settori, incluso il servizio aggiudicato da questa ASST;
- nell'ambito delle numerose commesse affidate dagli Enti sanitari in favore di Evolve Consorzio Stabile non vi è traccia di elementi che consentano di ritenere inaffidabile il Consorzio rispetto al servizio di sorveglianza e prevenzione antincendio, quale aspetto

meritevole di apprezzamento, non potendo «*negarsi infatti che sia espressione di affidabilità dell'impresa lo svolgimento regolare dell'attività imprenditoriale in numerosi e importanti appalti pubblici su tutto il territorio nazionale*» (Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362);

- l'operatore economico, allo stato, non risulta essere direttamente destinatario di misure penali, anche per responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001*; elemento, quest'ultimo, ulteriormente rilevante nella conferma del possesso dei requisiti, acquisendo «*decisiva pregnanza i dati concernenti il mancato diretto coinvolgimento della società nel processo penale e la sua perdurante e proficua attività*» (sent. ult. cit.);
- difetta dunque un collegamento, anche solo potenziale, tra il fatto e la procedura di gara espletata, tale da poter far dubitare dell'integrità ed affidabilità di Evolve Consorzio Stabile e Phos S.r.l. nell'esecuzione dello specifico contratto oggetto del presente procedimento;

2. quanto all'elemento sub b) del punto precedente:

- appaiono determinanti le misure di *self cleaning* indicate dall'aggiudicatario che - sulla base degli elementi a disposizione di questa ASST – mostrano che vi è stato un complessivo mutamento della *governance* del Consorzio Evolve e di Phos s.r.l., con nomina di nuovi amministratori, oltre alla cessione delle quote sociali detenute dalle società riconducibili alla persona destinataria della misura cautelare dalla quale si desume, sulla base della dichiarazioni rese, che sarebbe stato eliminato ogni legame con quest'ultimo;
- nei limiti dei poteri di accertamento facenti capo all'ASST, non vi sono elementi per poter dubitare dell'effettività del mutamento delle *governance* societarie e dell'integrità delle persone fisiche che hanno assunto le relative cariche; meritando apprezzamento la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Evolve Consorzio Stabile senza la partecipazione all'assemblea consortile delle società nelle quali la persona destinataria della misura cautelare deteneva partecipazioni;
- Evolve Consorzio Stabile e Phos s.r.l. hanno inoltre adottato nuove misure, tutte meritevoli di apprezzamento, inerenti al modello di organizzazione *ex d.lgs. n. 231/2001*, tra l'altro disponendo: la trasformazione dell'organismo di vigilanza in organo collegiale; l'acquisizione di un parere preventivo dell'OdV sui contratti di consulenza; l'affidamento di poteri di controllo a figure aziendali, incaricate di garantire il rispetto dei protocolli del modello organizzativo; la formazione del personale, anche rispetto alle modalità di segnalazione anonima degli illeciti (c.d. *whistleblowing*);

Dato atto che, alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte e delle controdeduzioni fornite dall'aggiudicatario, appare confermato il possesso dei requisiti *ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016* in capo a Evolve Consorzio Stabile e a Phos s.r.l.

DETERMINA

1. di archiviare il procedimento - avviato con la nota PG 18872 del 15.03.2024 - di decadenza dall'aggiudicazione n. 687 dell'11.10.2023, inerente all'affidamento del servizio di sorveglianza e pronto intervento antincendio ed emergenza del Lotto 2 relativo alle ASST Bergamo Est, ASST Crema, ASST Franciacorta e ASST del Garda (mandanti) della durata di 72 mesi, eventualmente rinnovabile al massimo per altri 36 mesi, e per l'effetto;

2. di confermare l'aggiudicazione disposta a favore di Evolve Consorzio Stabile con il predetto provvedimento n. 687 dell'11.10.2023;
3. di trasmettere alle ASST Bergamo Est, ASST Crema, ASST Franciacorta e ASST del Garda (mandanti) il presente provvedimento per consentire loro ogni determinazione in merito alla stipula dei rispettivi contratti con l'aggiudicatario;
4. di dare atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è il responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 251/24)

Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA E CONFERMA DELL'AGGIUDICAZIONE N. 687 DELL'11.10.2023 INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO ED EMERGENZA DEL LOTTO 2 RELATIVO ALLE ASST BERGAMO EST, ASST CREMA, ASST FRANCIACORTA E ASST DEL GARDA (MANDANTI). DURATA CONTRATTO: 72 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/04/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Gamba Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
